

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SENZA SCOPO DI LUCRO

A.FOR.MED. A.D.R.

Titolo I

Costituzione e Denominazione

Art. 1 - È costituita l'Associazione di promozione sociale (art. 3 l. 383/00) senza fine di lucro denominata

«A.FOR.MED. A.D.R.»

Art. 2 - Essa ha sede in Carmiano (LE) in via Mazzini, n. 5; il cambiamento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 3 - L'associazione può costituire sezioni in altre sedi, l'attività e il coordinamento delle sezioni sono disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo;

Art. 4 - L'Associazione ha lo scopo di:

- diffondere metodi alternativi di risoluzione delle controversie, in materia civile, commerciale o in qualsiasi altro ambito consentito dall'ordinamento;
- promuovere iniziative che possano contribuire alla conoscenza e alla diffusione dell'arbitrato, della mediazione e della conciliazione in Italia e nel mondo;
- gestire le procedure di conciliazione ed i corsi di formazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e del decreto n. 180 del 18 ottobre 2010, previo accreditamento del Ministero della Giustizia;
- tutelare gli interessi morali e materiali degli iscritti;
- procedere alla stipulazione di pattuizioni di carattere generale interessanti l'arbitrato e la conciliazione o altre alternative dispute resolution (A.D.R.);
- promuovere lo studio, la diffusione e l'efficiente impiego dell'arbitrato e della conciliazione, anche mediante proposte e campagne per il miglioramento della normativa;
- organizzare servizi di arbitrato e camere di mediazione;
- organizzare corsi di formazione per incentivare la cultura della conciliazione e far avvicinare sempre un maggior numero di professionisti o cultori del diritto alla conciliazione ed all'arbitrato;
- organizzare corsi di formazione per conciliatori;
- effettuare e promuovere, anche in collegamento con altre istituzioni, pubblicazioni, studi e convegni interessanti l'arbitrato e la conciliazione;
- aderire ad organizzazioni, organismi, enti nazionali ed internazionali che perseguono gli stessi scopi e di cui condivide le finalità statutarie.
- organizzare e/o svolgere corsi di formazione e qualificazione tecnica professionali, sociale, culturale, tutela dei diritti civili, tutela e valorizzazione ambientale.
- svolgere ogni altra attività che ritenga utile per il conseguimento delle proprie finalità;
- gestione del contenzioso giudiziale e/o stragiudiziale, anche attraverso convenzioni con enti pubblici e/o privati.
- fornire consulenza giuridica e/o amministrativa.

Art. 5 - Durata :



La durata dell'associazione è illimitata;

Art. 6 - Soci :

L'Associazione si compone di soci fondatori, di soci ordinari, di soci straordinari e di soci sostenitori.

- I soci fondatori sono coloro i quali hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione, partecipano in modo continuativo e permanente alle attività dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali; la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale ma solo al pagamento della quota sociale.
- I soci ordinari sono coloro che, oltre a versare la quota sociale annuale, partecipano in modo continuativo e permanente alle attività dell'Associazione.
- I soci straordinari sono coloro che, si mettono a disposizione dell'Associazione al fine di garantire gratuitamente l'espletamento di determinati servizi.
- I soci sostenitori sono coloro che versano all'Associazione contributi.

Gli associati sostenitori possono anche essere persone giuridiche e Enti.

Art. 7 - Ammissione

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio direttivo dietro richiesta della persona o del legale rappresentante dell'Ente interessato. L'ammissione si intende tacitamente accettata qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, il Consiglio non esprima e comunichi parere contrario.

Può essere socio ordinario chiunque si riconosca nel presente statuto e prioritariamente coloro che abbiano compiuto il trentesimo anno di età indipendentemente dalla propria appartenenza politica, religiosa, sesso, cittadinanza, etnia, professione e stato fisico.

Art. 8 - Dimissione ed esclusione

La qualità di socio si perde:

- per recesso, con effetto dall'anno sociale successivo a quello in cui il recedente ne dà comunicazione scritta;
- per esclusione, quando esistano gravi ragioni, su decisione presa dal Consiglio senza formalità di procedura, con il rispetto del contraddittorio e attesa la ratifica del provvedimento da parte dell'assemblea dei soci;
- per rinuncia, da parte di coloro che nel corso dell'anno non manifestano la volontà di concorrere nell'attività dell'associazione. Il socio recedente o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio associativo.
- per mancato versamento della quota sociale annuale.

Titolo II

Amministrazione

Art. 9 - Presidenza dell'Associazione

- L'Associazione è legalmente rappresentata dal proprio Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, che è anche Presidente dello stesso; in caso di suo impedimento o assenza, dal Vice Presidente, anche questi eletto dal C.D., o da un membro del Consiglio direttivo delegato dal Consiglio medesimo.
- Il Presidente può essere coadiuvato da due Coordinatori entrambi da lui nominati,
- provvede a dare esecuzione agli atti di amministrazione ordinaria dell'Associazione;
- provvede, sentito il parere vincolante del Consiglio direttivo, all'assunzione e licenziamento del personale e a tutti i provvedimenti concernenti i rapporti di dipendenza e collaborazione;
- determina l'ordine del giorno del Consiglio direttivo.
- provvede al funzionamento di tutta l'organizzazione relativa all'attività di cui allo scopo sociale.

Art. 10 - Consiglio direttivo

- L'Associazione è retta da un Consiglio direttivo composto di 8 membri, compreso il Presidente.
- Alle riunioni del Consiglio Direttivo saranno invitati anche i soci fondatori ed avranno diritto di voto.

Art. 11 - Durata del mandato sociale

- La durata del mandato del Presidente, del Vice Presidente e dei membri del Consiglio è di tre anni. I membri uscenti sono sempre rieleggibili.

Art. 12 - Sostituzione del Consigliere

- I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.
- Se durante il suo mandato un membro del Consiglio viene a cessare dalle sue funzioni per una qualsiasi causa, il Consiglio dovrà provvedere alla sua sostituzione nominando il primo della lista dei candidati votati ma non eletti.
- Le funzioni del consigliere nominato in tal modo dal Consiglio cesseranno alla data in cui doveva cessare il mandato del consigliere che egli ha sostituito.

Art. 13 - Poteri del Consiglio

- Il Consiglio direttivo ha i poteri più estesi per amministrare il patrimonio dell'Associazione e per fare o autorizzare tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli riservati all'assemblea, ai sensi dell'articolo 32.

- Predisporre e redige il bilancio di esercizio entro il 31 marzo di ogni anno, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 14 - Deleghe amministrative

- Il Consiglio può demandare a uno dei suoi membri o a qualsiasi persona, anche estranea all'Associazione, l'incarico di espletare uno o più negozi determinati, rilasciando regolari procure.
- Il Consiglio nomina il Segretario ed eventuale Tesoriere Economo dell'Associazione scegliendoli tra i membri del Consiglio stesso.

Art. 15 - Deliberazioni del Consiglio

- Il Consiglio si riunisce ogni volta che è necessario e almeno una volta all'anno, dietro convocazione del Presidente o della maggioranza dei consiglieri.
- Il Consiglio delibera validamente quando la maggioranza dei suoi membri è presente.
- Le decisioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità di voto si procede a nuova votazione. Alla terza votazione, si procede con l'astensione del Presidente.
- Il voto per procura o per corrispondenza non è ammesso.

Art. 16 - Trascrizione delle decisioni

- Le deliberazioni del Consiglio vengono raccolte nel Libro Verbali, firmato dal Presidente e dal Segretario.
- Gli estratti relativi sono ritenuti conformi agli originali quando portano la firma del Presidente e del Segretario.

Art. 17 - Comitato Scientifico

Per il raggiungimento degli scopi che l'Associazione si propone, il Consiglio direttivo può eleggere un Comitato Scientifico composto da almeno tre membri, di cui uno è il Coordinatore responsabile nominato dal Presidente del Consiglio direttivo.

- Il Coordinatore del Comitato Scientifico è responsabile dell'elaborazione della proposta di piano annuale di attività dell'Ente.
- I membri sono scelti tra persone appartenenti all'Associazione.
- Il Comitato Scientifico rimane in carica un anno ed i suoi membri sono rieleggibili.
- Il Comitato Scientifico è un organo propositivo dal punto di vista tecnico-scientifico e consultivo del Consiglio direttivo.

- Esso elabora la proposta del piano annuale delle attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo.
- I pareri del Comitato Scientifico non sono vincolanti.

Art. 18 - Gratuità delle cariche sociali

Le cariche direttive sono tutte rigorosamente gratuite.

Art. 19 - Patrimonio

- Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) un fondo sociale di Euro 10.000,00;
- b) somme accantonate per qualunque scopo sino a quando non siano erogate;
- c) ogni altro bene immobile e mobile acquisito dall'Associazione e risultante dal libro degli inventari.

Art. 20 - Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote sociali versate annualmente dai soci;
- contributi versati dai soci sostenitori
- sovvenzioni e contributi che l'Associazione può ottenere dalla Comunità Europea, dallo Stato, e da Enti pubblici o privati sotto riserva di destinazione speciale, imposta da tali sovvenzioni e contributi;
- liberalità tra vivi e *mortis causa* che l'Associazione potrà essere autorizzata a ricevere conformemente alla Legge e sotto riserva di destinazione speciale imposta dal donatore o dal testatore;
- proventi derivanti da corsi e seminari residenziali e non residenziali, da ospiti residenti per convegni o attività di studi, ricerche e tirocinio; da dipendenti della pubblica amministrazione in servizio di missione per attività didattiche ed educative e da studenti e laureati impegnati in attività di specializzazione temporaneamente ospiti dell'Associazione medesima e comunque qualsiasi provento rinveniente dalla organizzazione dei corsi di cui all'art 4 del presente statuto.
- redditi di capitali mobili ed immobili del fondo patrimoniale;
- remunerazione, compensi e noleggi percepiti per i servizi resi di carattere didattico, editoriale, educativo, di mediazione e di arbitrato e comunque qualsiasi compenso rinveniente dalla organizzazione dei corsi di cui all'art. 4 del presente statuto.
- ogni privata oblazione non espressamente destinata ad incrementare il patrimonio;
- in genere qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme legislative in materia di associazioni di promozione sociale e compatibile con le norme contenute nel presente Statuto.

Art. 21 – Rimborsi di spesa

- La copertura delle spese di pensione e di frequenza a corsi, lezioni o seminari è assicurata mediante quote stabilite come rimborso spese dal Consiglio direttivo, in relazione al variare del costo della vita e in rapporto alle sovvenzioni che potranno essere versate a titolo di borse di studio.

Art. 22 – Lavoro dei soci

- I soci quando lavorano per l'Associazione possono stabilire con essa un normale rapporto di lavoro, in tutte le forme previste dalla legge.

Art. 23 - Contabilità

- Libri obbligatori sono quelli previsti dalla legge.
- L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio finisce il 31.12.2011.

Art. 24 – Collegio dei Revisori dei conti

- Si provvederà alla composizione di tale organo statutario qualora espressamente previsto dalle norme di legge in vigore o a richiesta dell'Assemblea.
- Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri.
 - Esso dura in carica tre anni.
 - Tali membri sono rieleggibili.
- I Revisori dei conti vigilano, anche singolarmente, sulla gestione amministrativa dell'ente; esaminano il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo e ne riferiscono collegialmente per iscritto all'Assemblea.
- Essi possono anche assistere alle assemblee.

Art. 25 - Collegio dei Probiviri

- Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti ogni tre anni dall'assemblea, anche tra persone estranee all'Associazione. Tali membri sono rieleggibili. Ad essi saranno sottoposte tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, con esclusione di ogni altra giurisdizione. Essi giudicheranno "ex bono et equo" senza formalità di procedure. Il loro lodo sarà appellabile.

Art. III

Assemblea

Articolo 26 – Rappresentanza

- l'Assemblea è organo sovrano dell'associazione.
- L'assemblea è costituita dai soci fondatori e dai soci ordinari. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio; nessuno può cumulare più di due voti compreso il proprio.

Art. 27 – Convocazione

- L'assemblea si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario e, comunque, almeno una volta all'anno dietro convocazione a mezzo affissione di avviso nell'albo dell'Associazione (bacheche) o tramite pec e/o e-mail, e/o sms, da effettuarsi dieci giorni prima dell'assemblea.
- Il Presidente ha facoltà di dare avviso anche a mezzo stampa locale e notiziario interno.
- L'assemblea può essere altresì convocata su richiesta di almeno un quarto dei soci.

Art. 28 - Presidenza

- Le riunioni dell'assemblea sono presiedute dal presidente, il quale nomina anche un Segretario.

Art. 29 - Deliberazioni

- L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione della maggioranza, metà più uno degli associati aventi diritto al voto, in seconda convocazione trascorsa almeno un'ora dalla prima, con la partecipazione della maggioranza relativa degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole, metà più uno, dei presenti aventi diritto al voto.
- L'assemblea straordinaria: a) approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; b) scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole.

Art. 30 – Trascrizione delle decisioni

- Le deliberazioni dell'assemblea sono raccolte nel libro dei verbali e firmate dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Art. 31- Poteri dell'Assemblea

L'assemblea:

- elegge il Presidente;
- approva il bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364 c.c., comma 2;
- ratifica, qualora sia richiesto dal presente Statuto, le delibere del Consiglio direttivo;

- elegge i membri del Consiglio direttivo scelti fra i soci fondatori e ordinari;
- nomina i Revisori dei conti e il Collegio dei Probiviri;
- delibera le eventuali adesioni dell'Associazione ad associazioni e federazioni che perseguono scopi simili;
- delibera eventuali regolamenti e relative modifiche;
- delibera le modifiche dello Statuto;
- delibera su questioni relative a modifiche del patrimonio;

Art. 32 – Assemblea straordinaria

- L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione, sui poteri dei liquidatori, sullo scioglimento dell'associazione e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.
- E' validamente costituita con la partecipazione dei due terzi degli associati e delibera in conformità alle previsioni del codice civile.

Art. 33 – Attivi di Bilancio

- L'avanzo di gestione risultante dal bilancio consuntivo deve essere reinvestito nelle attività statutarie dell'anno successivo se non diversamente previsto dalla legge.

Art. 34 – Scioglimento

- In caso di scioglimento, quale ne sia la causa, l'assemblea straordinaria, deliberando e votando conformemente all'articolo 32, nomina un liquidatore scelto tra i soci oppure tra persone estranee all'Associazione.
- Tale liquidatore, cui potrà essere affiancata qualsiasi altra persona di competenza notoria, associata o no, avrà tutti i poteri per realizzare l'attivo e regolare il passivo dell'Associazione.

Art. 35 – Devoluzione dell'attivo

- L'attivo netto sussistente sarà devoluto dall'assemblea, deliberando e votando conformemente all'articolo 32, ad uno o più Enti che perseguono uno scopo e sono animati da uno spirito analogo a quello dell'Associazione disciolta o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662.

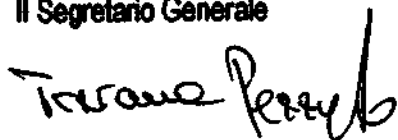
Art. 36 – Divieto di ripartizione dell'attivo tra i soci

- In nessun caso, in nessuna misura, sotto nessuna forma, tale attivo potrà essere ripartito tra i soci dell'Associazione disciolta.

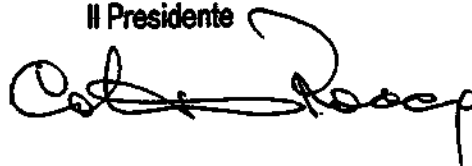
Art. 37 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia all'ordinamento comunitario, nazionale e regionale in materia di associazioni di promozione sociale.

Il Segretario Generale



Il Presidente



RELAZIONE SULLE ATTIVITA' SVOLTE DALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE A. FOR. MED. A.D.R.

L'associazione di promozione sociale A. FOR. MED. A.D.R. è un ente costituito al fine di svolgere attività di utilità sociale, civile e culturale a favore degli associati o di terzi, senza scopo di lucro.

Le suddette attività consisteranno principalmente nella gestione delle procedure di conciliazione secondo la normativa prevista dal D. Lgs. 28 del 10 marzo 2010, nonché nella trattazione e diffusione di metodi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale, o in qualsiasi altro ambito consentito dall'ordinamento. La stessa curerà, inoltre, procedure di arbitrato promuovendo ogni iniziativa che possa contribuire alla corretta conoscenza e alla diffusione di tale procedura.

L'associazione organizzerà, altresì, corsi di formazione per incentivare la cultura della conciliazione, dell'arbitrato ed altri metodi alternativi di risoluzione delle controversie in modo tale da far avvicinare sempre più un maggior numero di soggetti a tali procedure; a tal fine organizzerà corsi per conciliatori, promuoverà studi e convegni riguardanti l'arbitrato e la conciliazione, curerà la pubblicazione di scritti riguardanti tali procedure, anche in collaborazione con altre istituzioni, organismi ed enti nazionali ed internazionali che perseguono gli stessi scopi.

L'associazione organizzerà lo svolgimento di corsi di formazione e qualificazione tecnica professionale, sociale, culturale, tutela dei diritti civili e di valorizzazione ambientale.

**Associazione di Promozione Sociale
A. FOR. MED. A.D.R.
Via Mazzini n. 5
73041 – Carmiano (Le)**

Elenco nominativo soggetti dell'Associazione e relative cariche sociali.

Presidente: Rocco Cosentino.

Vice Presidente: Carrozzo Magli Stefania.

Tesoriere: Valerio Conversano.

Segretario: Tiziana Pezzuto.

Comitato Scientifico: Tamara Erroi, Giovanni Quarta, Emanuele Rizzo, Sara Alemanno.

Indirizzo presso cui è depositato l'elenco nominativo degli associati: Carmiano, Via Mazzini n. 5.

Codice fiscale Associazione: 93108630752